



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 192 DEL 15/05/2026

**OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA NUM. 322 DEL 23/09/2025
INERENTE ALL'INTERDIZIONE DI PORZIONE DI AREE ESTERNE
PERTINENZIALI DEL CIV. 3 INT. 1 DI PIAZZA MANIN, CAUSA
PERICOLO ESTERNO, A SEGUITO DI ATTESTAZIONE DI INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/09/2025 personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale interveniva presso l'immobile sito in Piazza Manin civ. 3 int. 1, a seguito di una segnalazione per distacco di calcinacci dalla sommità di muro su giardino privato;
- personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità – unitamente a personale della Polizia Locale di zona – si recava presso il giardino di proprietà al fine di verificare la sussistenza di eventuali pericoli ed eventualmente valutare l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dall'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;

Dato atto che:

- in sede di sopralluogo si era potuto prendere visione di alcune pietre cadute dalla sommità del muraglione che delimita il giardino e che ha funzione di parapetto per la parte finale della discendente Via Cabella che porta a Piazza Manin;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle

Documento sottoscritto digitalmente

condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato – si era convalidata l'interdizione, disposta dai Vigili del Fuoco precedentemente intervenuti, di una porzione di area esterna pertinenziale del civico 3 interno 1 di Piazza Manin (larghezza 4 m) sottostante al tratto finale della Via Cabella-Piazza Manin;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale num. 322 del 23/09/2025 ad oggetto "*Interdizione di porzione di aree esterne pertinenziali del civ. 3 int. 1 di Piazza Manin, causa pericolo esterno*";

Rilevato che è pervenuta, presso lo scrivente Ufficio, l'attestazione di messa in sicurezza assunta al protocollo numero 0238303.E del 11/05/2026, resa dall'Area Opere Pubbliche e Manutenzioni, Direzione Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Infrastrutture - Settore Strade, relativamente alle disposizioni dell'Ordinanza in oggetto per il giardino dell'interno 1 del civ. 3 di Piazza Manin;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura e sgombero è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0238605.U del 11/05/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto con la nota prot. 0238605.U del 11/05/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – la revoca totale dell'Ordinanza num. 322 del 23/09/2025 e, in particolare, la revoca delle disposizioni interdittive per:

- porzione di area esterna pertinenziale del civico 3 interno 1 di Piazza Manin (larghezza 4 m) sottostante al tratto finale di Via Cabella-Piazza Manin;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro;
- al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Difesa del Suolo - Settore Idrogeologia Geotecnica e Vallate;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.